



# CITTÀ DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28

del Registro

DATA: 30 MARZO 2001

OGGETTO	TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE DI OCCUPAZIONE - COMUNICAZIONE DEL SINDACO.
---------	---

L'anno 2001, il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 16,30 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione, nelle persone dei signori:

1) CALCAGNO Nicola	SINDACO	<i>presente</i>
2) PITTELLA Maurizio Marcello		ASSENTE
3) ROSSI Vitantonio Lucio		ASSENTE
4) DI LASCIO Domenico		<i>presente</i>
5) LAMBOGLIA Mario		<i>presente</i>
6) PALLADINO Giacomo		<i>presente</i>
7) CHIARELLI Giacomo		<i>presente</i>
8) REALE Giacomo		ASSENTE
9) CIRIGLIANO Domenico Carlo		ASSENTE
10) DISTEFANO Nunzio	PRESIDENTE	<i>presente</i>
11) BOCCIA Chiara		<i>presente</i>
12) GRIPPO Attilio		<i>presente</i>
13) MESSUTI Antonio		ASSENTE
14) RICCIARDI Giacomo Mario		ASSENTE
15) PISANI Antonio Vincenzo		ASSENTE
16) SARUBBI Rosario		ASSENTE
17) LABANCA Raffaele		<i>presente</i>
18) BRUNO Primiano		ASSENTE
19) DEL DUCA Vincenzo		<i>presente</i>
20) STRAFACE Natale		<i>presente</i>
21) FLORIS Pietro		ASSENTE

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11

CONSIGLIERI ASSENTI N.10

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Nunzio DISTEFANO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmine AINORA.

Redige il verbale dell'adunanza il Responsabile AA.GG. p.i. D. COSENTINO.

Risulta presente il Dirigente Avv. Fiore, nonché i Funzionari: Rag. B. Cosentino, Geom. Albamonte, p.i. Spagnuolo.



# CITTÀ DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

..... In continuazione di seduta .....

I presenti in sala risultano 13 essendo entrati in precedenza i consiglieri Floris, Messuti, Pittella, Sarubbi ed allontanatisi i cons. Distefano, Di Lascio.

Il V. Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

**“ TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE DI OCCUPAZIONE – COMUNICAZIONE DEL SINDACO “.**

Il Sindaco riferisce che con deliberazione n.78 del 30 novembre 1998, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone di occupazione adottato dall'Ente, in sostituzione di quello relativo all'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Informa, poi, che detto Regolamento nel tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni con le deliberazioni consiliari n. 14 e 12 del 25-3-1999 e del 22-2-2000.

In relazione a ciò, stante la frammentazione venutasi a creare, l'Ufficio comunale ha allestito il testo coordinato del Regolamento suddetto.

Quindi, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale il testo coordinato del Regolamento di cui trattasi, esaminato dall'Amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 9.3.2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la comunicazione del Sindaco;

VISTO l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 con il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d imposta per i tributi e servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF e per l'approvazione dei Regolamenti per i tributi locali, e' stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in data 16 febbraio 2001, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali e' stato differito al 31 marzo 2001;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15-12-1992, n.446 riguardante l'esercizio della potesta' regolamentare in materia di tributi propri attribuita ai Comuni;

Ad unanimita',

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N.28 DEL 30-3-2001

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL  
RELATIVO CANONE DI OCCUPAZIONE

		Pag.
Art. 1	Oggetto	3
Tit. I	TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE	
2	Distinzione per durata	4
3	Occupazione di marciapiedi	4
4	Occupazione per passi carrabili	4
5	Occupazioni d'urgenza	5
Tit. II	ATTO CONCESSORIO	
6	Obbligatorietà	6
7	Contenuto	6
8	Istanza	7
9	Rilascio	8
10	Revoca	10
11	Revoca per inadempienze	12
12	Rinuncia	12
13	Subingresso	13
Tit. III	CANONE	
14	Obbligatorietà	14
15	Classificazione di vie e spazi pubblici	14
16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	15
17	Determinazione	15
18	Tariffe	16
19	Modificazione delle tariffe	16
20	Canone per le occupazioni in atto dei pp.ss.	17
21	Occupazioni nuove per l'erogazione dei pp.ss.	18
22	Trasferimento	18
23	Superficie dei passi carrabili	18
24	Passo carrabile virtuale	19
25	Impianti automatici di distribuzione	20

26	Aree destinate a parcheggio	22
27	Occupazioni abusive	22
28	Esenzione dal canone	23
29	Assorbimento di altri canoni	25
30	Modalità e termini di pagamento	25
<b>Tit. IV SANZIONI</b>		
31	Occupazioni abusive	26
32	Rimozioni d'ufficio	27
<b>Tit. V ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, E RIMBORSI</b>		
33	Disciplina degli accertamenti	28
34	Riscossione coattiva	28
35	Disciplina dei rimborsi	29
36	Contenzioso	29
<b>Tit. VI MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE</b>		
37	Adempimenti del funzionario responsabile	30
38	Adempimenti del concessionario	31
39	Norma transitoria	32
40	Norma finale	32
<b>Allegato A</b>		34
<b>Allegato B</b>		35
<b>Esempi di applicazione della tariffa</b>		37

\*\*\*

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili, preventivamente autorizzate, e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

## TITOLO I

### TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

#### **Art. 2**

##### Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 3**

##### Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

#### **Art. 4**

##### Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli

lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

#### **Art. 5** Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

**TITOLO II****ATTO CONCESSORIO****Art. 6****Obbligatorietà**

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente .

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della tessera personale d'ingresso nell'area mercato, oltre che all'annotazione sull'autorizzazione amministrativa posseduta. Per gli operatori commerciali spuntisti la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

**Art. 7****Contenuto**

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- termine d'inizio dell'occupazione;

- termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

L'atto di concessione per gli operatori commerciali su aree pubbliche deve contenere oltre che le indicazioni di cui sopra le notizie ed i dati necessari per l'esatta individuazione del titolare e del posto assegnato.

## **Art. 8** Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato, nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Per i commercianti su aree pubbliche l'istanza deve essere prodotta nei termini e secondo le modalità indicate nello specifico Regolamento adottato per il funzionamento di fiere e mercati cui si fa rinvio.

#### **Art. 9** Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal servizio Tributi .
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o Responsabile) del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 20 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa. Per i commercianti su aree pubbliche valgono i termini e modalità indicati nell'apposito Regolamento Comunale per funzionamento di fiere e mercati.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio preposto dell'Ente è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere. Le istanze attinenti le richieste di occupazione per lavori edili e stradali e pubblici servizi, nonché, installazione insegne e tabelloni stradali, presentate al Comune saranno consegnate all'Ufficio Tributi che assume la funzione di responsabile del procedimento. Tale ufficio provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici anche se trattasi di sub-procedimenti. In particolare saranno assunti ove necessario :

- a) parere dell'ufficio Polizia Municipale ai fini del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada ;
- b) parere dell'ufficio Tecnico per quanto attiene i problemi relativi al territorio ed all'urbanistica;
- c) eventuale concessione o autorizzazione edilizia ,
- d) eventuali pareri di altri uffici.

Acquisiti i pareri e/o autorizzazioni suddetti , l'ufficio Tributi conclude i procedimenti con rilascio dell'autorizzazione.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, la richiesta , sarà formulata separatamente da quella

prevista nel regolamento edilizio, e sarà oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente a cura dei competenti uffici preposti.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Le concessioni ed il relativo rinnovo annuale interessanti le occupazioni per lo svolgimento di fiere e mercati sono rilasciate nei termini e modalità indicati nel relativo regolamento Comunale di funzionamento.

In ogni caso il Servizio interessato dell'Ente, prima del rilascio del titolo concessorio, acquisisce copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone.

7. Qualora la concessione comporti la stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

#### **Art. 10** Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica

- una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b. quando, pur avendo, dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
  - c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
- Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Per le occupazioni di suolo per fiere e mercati la concessione è revocata o dichiarata decaduta secondo le disposizioni stabilite dal relativo regolamento

comunale di funzionamento, nonchè dalle specifiche disposizioni emanate dalla Regione Basilicata, in materia di commercio sulle aree pubbliche

#### **Art. 11**

#### **Revoca della concessione per gravi inadempienze**

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

#### **Art. 12**

#### **Rinuncia**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Comunale interessato (Ufficio) almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

### **Art. 13** Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

## TITOLO III

## CANONE

**Art. 14**  
Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

**Art. 15**

## Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, nelle seguenti categorie:

- |               |   |
|---------------|---|
| I categoria   | capoluogo   |
| II categoria  | zona limitrofa al capoluogo   |
| III categoria | sobborghi e zone periferiche ubicati a distanza non superiore a metri 2.000 dal limite del centro abitato del capoluogo |

IV categoria residue zone del territorio comunale.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

#### Art. 16

##### Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

#### Art. 17

##### Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di L. 25.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

2. *L'ammontare del canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.*

**Art. 18**  
Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale L. 43.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera L. 2.500 per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se pari o superiore a 29 giorni, anche se non continuativi.

**Art. 19**  
Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

**Art. 20**

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. *In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 18 della legge 23/12/1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato forfettariamente in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per £. 1.500, con un minimo di £. 1.000.000. Per l'anno 2000 la data di riferimento è il 31/12/1999.*

2. *L'importo del canone come sopra determinato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e comunque a partire dal 31.12.2000.*

3. *Il Responsabile del Servizio Tributi, in caso di affidamento in appalto il Concessionario, provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.*

3. *Il versamento del canone è effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, al Concessionario in caso di affidamento in concessione, con indicazione della causale di cui al presente articolo e l'anno di riferimento.*

**Art. 21**

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

**Soppresso con deliberazione consiliare n. 12 del 22/02/2000 con  
decorrenza 1 gennaio 2000**

*(Il testo vigente fino al 31.12.99 era il seguente)*

“ 1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. “

**Art. 22**

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

**Art. 23**

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte

dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale",

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

4. Non sono tassabili i passi carrabili a raso muniti di regolare concessione. E' data facoltà di regolarizzazione per i passi carrabili a raso esistenti sprovvisti di concessione, producendo apposita istanza, entro il termine del *30 giugno dell'anno 2000*. In mancanza si procederà alla rimozione degli stessi con addebito delle relative penalità.

#### **Art. 24**

##### **Passo carrabile virtuale**

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati (limite massimo riducibile in relazione alla specificità e localizzazione dell'area) e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del 20 % per cento. Ogni passo carrabile dal 30 giugno 2000 dovrà essere provvisto da apposita targhetta a dischetto fornita dall'Ente.

### Art. 25

#### Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

#### 2. Distributori di carburanti.

2.1 Per l'impianto e l'esercizio di distributori carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuo secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup> - 3 <sup>^</sup> - 4 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup>
a	Centro abitato	114.000	80.000
b	Zona limitrofa	69.000	48.000
c	Sobborghi zone periferiche	30.000	21.000
d	Restanti zone del territorio comunale	15.000	10.000

- 2.2 *Il canone di cui al punto "d" è applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000lt.*
- 2.3 *Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1000 litri o frazione di 1000. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.*
- 2.4 *Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone nella misura di cui al punto 2.1 viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.*
- 2.5 *Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.*
3. *Il canone di cui al punto 2 è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore ai 4 mq.*
4. *I coefficienti di cui all'allegato "B" del regolamento non si applicano alle suddette tipologie di occupazione come sopra elencate.*
5. *Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. Comunque utilizzati, sono soggetti al canone di cui all' art. 18 comma 1 ed ai coefficienti di cui all'allegato "B" del richiamato Regolamento.*

**Art. 26****Aree destinate a parcheggio**

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

**Art. 27****Occupazioni abusive**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il

tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

### Art. 28

#### Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi

- funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
  - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
  - i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - m. le occupazioni con seggiovie e funivie;
  - n. le occupazioni con insegne presso i locali di esercizio, preventivamente autorizzate, soprastanti il suolo, la cui superficie, data dalla figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'insegna stessa, non superi il  $\frac{1}{2}$  metro quadro.

**Art. 29****Assorbimento di altri canoni**

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

**Art. 30****Modalità e termini di pagamento**

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di *aprile* mediante versamento sul conto corrente del tesoriere comunale o tramite sistemi leciti previsti dal Regolamento di contabilità. Il canone annuale di importo superiore a tre milioni di lire può essere corrisposto in 4 rate trimestrali anticipate scadenti la prima il *30 aprile*, la seconda il *31 maggio*, la terza il 31 luglio e la quarta il 31 ottobre.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti o di mercati rionali, il pagamento del canone è fatto tramite versamento sul c/c postale del Comune, direttamente alla tesoreria o tramite altri sistemi leciti previsti dal Regolamento di Contabilità. Per i soli operatori commerciali "spuntisti" il versamento può essere effettuato direttamente a

mani dell'incaricato del Comune che rilascia ricevuta - concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario Responsabile.

Il canone complessivo annuo superiore all'importo di £. 500.000, per le occupazioni temporanee, può essere pagato in due rate, la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 giugno.

4. Il canone annuo dovuto dagli operatori commerciali su aree pubbliche può essere pagato in due rate, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno . Per tali operatori e limitatamente all'anno 1999 i versamenti relativi alla prima rata del canone, trattandosi di prima applicazione della norma, non saranno considerati tardivi ove regolarmente effettuati entro il 30 aprile 1999, purché sia esibita entro la stessa data all'Ufficio comunale la ricevuta di avvenuto pagamento.

#### TITOLO IV

#### SANZIONI

#### Art. 31

#### Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 120 per cento del canone stesso.

2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

6. Per le occupazioni relative al commercio sulle aree pubbliche si fa rinvio a quanto stabilito dalla apposito regolamento per fiere e mercati.

### **Art. 32** Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

## TITOLO V

### ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

#### Art. 33

##### Disciplina degli accertamenti

1. L'Ufficio preposto provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione, trasmesso con le modalità di cui al precedente comma, costituisce titolo per il versamento del canone.

3. Il termine di prescrizione degli adempimenti di cui ai precedenti commi è stabilito in cinque anni dall'evento.

#### Art. 34

##### Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate, a titolo di canone, sanzioni, spese di rimozione e ripristino e quant'altro correlato è effettuata con il procedimento di cui al regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639

*oppure con ruolo a riscossione coattiva tramite il Concessionario Provinciale per la riscossione dei tributi - ambito unico in carica al momento..*

2. Le spese per la procedura coattiva con il procedimento di cui al R.D. 639/1910 sono attribuite al debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e recuperate con la stessa procedura.

### **Art. 35**

#### **Disciplina dei rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante, a titolo di occupazione, provvede l'ufficio finanziario previa istrizione completa degli atti da parte dell' ufficio Tributi.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro due anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. La restituzione deve avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso, che va comunque presentata.

4. Circa gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile, concernenti le obbligazioni pecuniarie.

### **Art. 36**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinate da

Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 1034/72.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano demandate all' Autorità giudiziaria ordinaria.

## TITOLO VI

### MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

#### Art. 37

#### Adempimenti del Funzionario Responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
4. registro giornaliero delle presenze per fiere e mercati.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

### **Art. 38**

#### **Adempimenti del concessionario**

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

3. I versamenti in favore del gestore della concessione devono avvenire di norma mediante versamento su c/c postale appositamente istituito, con l'eccezione degli incassi dagli operatori commerciali spuntisti per i quali sarà rilasciata quietanza diretta da apposito bollettario a ricalco preventivamente vidimato dall'Ente.

**Art. 39**

## Norma transitoria

1. Il contratto in corso con la S.r.l. Esacta, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tosap, spiega i suoi effetti anche per la gestione del Canone di occupazione - Cosap, di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.

2. Le concessioni di occupazione in essere alla data del *1° gennaio 2000* che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro *il 30 aprile 2000* con invio della copia della quietanza al Servizio Comunale interessato (ufficio) anche mediante fax.

3. Trattandosi di prima applicazione le concessioni in essere alla stessa data del *1° gennaio 1999* che siano in contrasto con le norme regolamentari potranno essere regolarizzate a domanda da presentarsi entro *il 31.3.1999*, in mancanza sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro *il 30 aprile 1999*.

**Art. 40**

## Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore *il 1° gennaio 1999*.

2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei

quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti. Per le occupazioni di suolo pubblico da parte di commercianti su aree pubbliche e dagli agricoltori oltre alle norme previste dal presente regolamento valgono le disposizioni indicate per il regolamento di fiere e mercati.

Allegato A

**CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DI STRADE, SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE**

**1^ CATEGORIA : perimetrazione urbana, zona Seluci, zona Galdo - S. Elia  
e zona Seta.**

DESCRIZIONE
SS. 19 (Via Nazionale) dal Km 133 + 100 al Km 134 + 150 ( Taverna).
SP. N. 3 Tirrena (dall'innesto vicino all'Arcata ingresso strada cimitero) fino al Km. 5 + 100 (Ponte Carroso).
SP. N. 100 della Melara (dal Supermercato Cardillo) fino al Ponte S. Maria.
Strada Comunale S. Pietro-Catania "intero percorso" (innesto strada Seta fino al Ponte Carroso).
SP. ex SS. 104 dal Km 56 + 880 (Ponte torrente Cogliandrino) al Km 58 + 400 (Bivio diga Cogliandrino).
Sp. 19 dal Km 32 + 750 alla fine (Fabbricato abitazioni Scaldasferri - Consiglio)
SS. 19 dal Km 125 + 500 (Bivio Rosa - Torbido) al Km 126 + 500 (a 150 metri dal Bivio Rosa).
SS. 19 dal Km 129 + 100 (Bivio officina D'angelo - abitazione Sbergami) fino al Km 131 + 150 (fontana contadini).
SS. 104 dal Bivio Pecorone (ex stazione FF. CL.) fino al Bivio stradella innesto officina Abbruzzese Gelsomino.
SP. Seluci dal Km 0 + 300 a monte dello svincolo di Seluci della SS. 653 (Fondo valle Sinni) fino al Ponte torrente Fiumicello.
SS. 19 dal Km 136 + 700 (Taverna Postiere - poco prima della Cappella) al Km 142 + 350 (Chiesetta Sacra-Famiglia-Cerese).
Strada Comunale Rosa-Seta dal Bivio strada Comunale Castagneto alla Croce del Gallo.

**2^ CATEGORIA : zone limitrofe**

DESCRIZIONE
Strade ed aree pubbliche limitrofe ai centri abitati di cui alla categoria precedente, contenuti nei limiti di 500 metri lineari dagli stessi centri.

**3^ CATEGORIA : sobborghi e zone periferiche**

DESCRIZIONE
Tutte le strade, spazi ed aree pubbliche non rientranti nelle precedenti categorie, ubicate, rispettivamente, a distanze non superiori a 2000 metri e 1500 metri dai centri di cui alle categorie 1^ e 2^.

**4^ CATEGORIA : zone restanti del territorio Comunale**

DESCRIZIONE
Strade, spazi ed aree pubbliche non rientranti nelle precedenti categorie.

Allegato B

## COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) **Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)**

a - Capoluogo	1,00
b - Zona limitrofa al capoluogo	0,90
c - Sobborghi e zone periferiche ubicati a distanza non superiore a metri 2.000 dal limite del centro abitato del capoluogo	0,80
d - Residue zone del territorio comunale	0,50

2) **Valore economico della disponibilità dell'area**

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico solo centro abitato cittadino relativo ai due Rioni, dalla Taverna ( via Nazionale) a Via Fontana Inf. (incluse le vie interne dei due Rioni) - Via XXV Aprile (da Comunità Montana a Convento Cappuccini - da stabile Mercato coperto fino al bivio Campo sportivo compresa area Pulman , - Via Prov.le Melara fino alla C.da S. Maria (fino al ponte) Via Iannello e tutta la zona di lottizzazione, Traversa Amm. Ruggiero (da Riv. Cartolano al Discount), Via Caduti 7 settembre 1943 (dal mercato ortofrutticolo al Discount), Via Rocco Scotellaro (da Polifunzionale all'innesto della San Pietro-Catania), Variante S.P. Tirrena (da bivio c/o Panaino a svincolo c/o Arcata Cimitero rione sup.), Variante S.P. Tirrena sottostante Via Fontana Inf. fino al bivio strada per il Cimitero Rione Inf.	1,50
c - Mercati e fiere attrezzati	1,00
d - Mercati e fiere non attrezzati limitate ad ore	2,00
e - Residue zone del territorio comunale	0,50

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili (non a raso)	0,50
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
f - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell'attività

à - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20 =
d - Edilizia	0,60
e - Distributori di carburanti	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00

I esempio di applicazione della tariffa proposta per occupazione temporanea

Occupazione ricorrente in mercato non attrezzato per giorni 29 con  
banco di mq 20 per 7 ore

Tosap	Categoria 1	tariffa unitaria	L. 2.500/mq/giorno
Canone		tariffa di base	L. 2.500/mq/giorno

#### **Determinazione canone**

Coefficienti:  $1a = 1,00$     $2d = 2,00$     $3c = 1,00$     $4b = 0,50$

Riduzione per durata superiore a 1 mese: 0,50 (art. 18.3 dello schema di reg.to)

Tariffa unitaria

$$2.500 \times 1 = 2.500 \times 2,00 = 5.000 \times 1 = 5.000 \times 0,5 = 2.500 \times 0,5 = 1.250$$

#### **Canone applicabile nel 1999**

$$1250 : 24 = 52,08 \times 7 = 364,56 \times 20mq = 7.291,2 \times 29 \text{ gg.} = 211.444,8$$

**= £. 211.500**

Il esempio di applicazione della tariffa proposta per occupazione permanente

Occupazione suolo comunale di uno spazio di mq. 5 centro urbano - Via Fontana Inferiore settore edilizia.

Tosap	Categoria 1	tariffa unitaria	L. 43.000/mq/anno
Canone		tariffa di base	L. 43.000/mq/anno

#### Determinazione canone

Coefficienti:      1a = 1,00    2b = 1,50    3c = 1,00    4d = 0.60

Tariffa unitaria

$43.000 \times 1 = 43.000 \times 1,5 = 64.500 \times 1 = 64.500 \times 0.60 = 38.700$

**Canone applicabile nel 1999**

$38.700 \times 5 \text{ mq} = \text{£. } 193.500$

\*\*\*